

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "HELPAge ITALIA ONLUS"

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una associazione non riconosciuta denominata "HelpAge Italia Onlus".

L'Associazione si ispira ai valori e ai principi della *HelpAge International*, della quale condivide gli obiettivi e i metodi.

L'Associazione è obbligata ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo "Onlus".

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune di Roma non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere inoltre istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti civili a favore degli anziani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione promuove l'inclusione sociale, l'autonomia, la sicurezza fisica ed economica delle persone anziane svantaggiate e combatte ogni forma di

maltrattamento e abuso al fine di assicurare il loro benessere in Italia e nel mondo.

L'Associazione si propone di aiutare le persone anziane svantaggiate a reclamare i propri diritti, sfidando le sempre più precarie condizioni economiche, il pregiudizio e la privazione di valore cui sono soggette, al fine di poter loro consentire una vita dignitosa, attiva e sana.

L'Associazione è attiva nella risoluzione delle problematiche della terza età, con particolare riferimento al diritto alla salute, alla cura della persona, alla protezione sociale e al lavoro, anche laddove le problematiche siano sorte come conseguenza di crisi umanitarie e situazioni di emergenza di vario tipo, quali disastri naturali o causati dall'uomo. In questo quadro l'Associazione opera anche per la prevenzione delle suddette problematiche che coinvolgono persone anziane svantaggiate tramite la promozione del miglioramento delle *policy* governative, nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

- a) promuovere e realizzare direttamente azioni e/o progetti assistenziali finalizzati ad assicurare una efficace protezione e assistenza, nonché il miglioramento delle condizioni di vita a favore dei soggetti anziani in condizioni di svantaggio e a rischio di marginalità sociale, anche in collaborazione o convenzione con altri soggetti e/o enti pubblici o privati;
- b) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, eventi e/o manifestazioni tese alla sensibilizzazione e al miglioramento delle condizioni delle persone anziane;
- c) svolgere attività di *policy* e *advocacy* nello scenario umanitario

internazionale al fine di promuovere l'attenzione all'inclusione degli anziani nelle risposte umanitarie immediate e di lungo termine e nella definizione di politiche e linee guida al fine di assicurare misure adeguate a garantire i diritti delle persone anziane;

d) realizzare eventi e/o manifestazioni anche, a titolo esemplificativo, di tipo culturale, sportivo, artistico, di spettacolo ecc. finalizzati alla più semplice raccolta di fondi, sia pubblici che privati, da destinare alle finalità istituzionali;

e) costituire e/o aderire ad organizzazioni, associazioni, enti di qualsiasi tipo, sia nazionali che internazionali, i quali perseguono scopi non di lucro analoghi, nonché partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo;

f) più in generale, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio o attività che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge e sempre nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali fatta eccezione per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono assumere la qualifica di associato le persone fisiche maggiori di età, nonché gli enti e/o le persone giuridiche che siano interessati a promuovere e

sostenere i valori, lo scopo e le attività dell'Associazione e ne accettino lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

La domanda di ammissione, controfirmata dal almeno due membri in carica del Consiglio Direttivo, deve essere presentata al Consiglio Direttivo stesso il quale, valutata la sussistenza dei presupposti, la sottopone alla prima Assemblea degli Associati utile che delibererà l'eventuale ammissione, previo pagamento della quota associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di voto, eleggere le cariche sociali ed essere eletti alle cariche sociali nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto;
- informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione;
- partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali

Regolamenti interni;

- rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- corrispondere, entro i termini stabiliti, la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea degli Associati;
- collaborare attivamente per il perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti all'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente;
- recesso;
- esclusione;
- decadenza.

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e, in tal caso, il recesso avrà effetto immediato, a partire dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, pur rimanendo fermo l'obbligo dell'associato al pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea per l'anno in corso.

Gli associati che non avranno comunicato il proprio recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo, con conseguente obbligo di pagamento della quota associativa anche per l'anno seguente.

L'Assemblea degli Associati può deliberare, previa contestazione degli addebiti all'associato interessato da parte del Consiglio Direttivo e sentite le motivazioni dallo stesso addotte, l'esclusione dell'associato che abbia compiuto atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto e/o dagli eventuali

Regolamenti interni e/o dalle delibere assembleari e, in ogni caso, qualora siano intervenuti ulteriori gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo con riferimento allo stesso associato.

Oltre che a seguito della perdita dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per coloro che ricoprono le cariche sociali, si ha decadenza allorquando, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale da parte dell'associato, il Consiglio Direttivo provvede a richiamare per iscritto l'associato e questi non adempie nei successivi trenta (30) giorni dalla ricezione del suddetto richiamo scritto.

In tal caso, la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile ed ha effetto immediato.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori, se nominati;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, ultimo capoverso del presente Statuto, tutte le cariche associative sono gratuite ed è per le stesse ammesso il solo

rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica sociale purché debitamente documentate e preventivamente approvate da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione inviata agli associati almeno otto (8) giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento da parte dell'interessato.

Nell'avviso di convocazione viene indicato l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data fissata per l'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'associato più anziano in ordine di età anagrafica, il quale provvede poi a nominare altresì un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Spetta all'Assemblea degli Associati:

- a) fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 9;
- c) proporre al Consiglio Direttivo di istituire Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino;
- d) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- f) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 19;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alla quota associativa annuale da richiedere agli associati e alle sue modalità di versamento;
- h) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- i) discutere e deliberare in merito all'istituzione e all'attribuzione di eventuali cariche onorifiche;
- j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea degli Associati deve, in ogni caso, essere convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati. In questi ultimi due

casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro sessanta (60) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea degli Associati delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti computando un voto per ciascun associato e non ammettendo il voto per delega.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui alla precedente lettera g), l'Assemblea degli Associati è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza.

Nel caso delle riunioni di cui alle precedenti lettere e) ed f), aventi rispettivamente ad oggetto la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea degli Associati delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nel quale si considererà tenuta l'assemblea, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati elegge, tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta, all'inizio di ogni mandato triennale, il numero dei suoi componenti tra un minimo di tre (3) e un massimo di quindici (15) membri che dovrà restare tale per tutta la durata del mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti decadono il giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto annuale ma rimangono in proroga fino alla elezione dei nuovi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, recesso, morte o comprovato e definitivo impedimento di un (1) consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli Associati utile. In tal caso, il nuovo Consigliere, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati, rimane in carica fino alla originaria scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

In caso di dimissioni, o di cessazione, per qualunque causa, di due (2) o più consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e i restanti consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché quest'ultima provveda ad eleggere nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Su mozione di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, anche in assenza di giusta causa, sia al Presidente sia al Tesoriere purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora il Presidente e/o il Tesoriere risultino sfiduciati l'intero Consiglio Direttivo decade e il Vice Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea degli Associati ed è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri o a un Direttore Generale esterno determinandone, ove necessario, i poteri e i limiti di spesa.

In tal caso, i consiglieri delegati e/o il Direttore Generale esterno al Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro

conferiti.

Il Consiglio Direttivo può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da cinque membri compreso il Presidente, definendone i compiti.

Rientrano altresì, nella competenza del Consiglio, con esclusione di ogni facoltà di delega, le seguenti attività:

- a) impostazione delle politiche e dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- b) formulazione di eventuali proposte di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) approvazione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Tesoriere ai fini della sottoposizione all'Assemblea degli Associati per la formale approvazione;
- d) redazione di eventuali Regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione definitiva;
- e) istituzione e scioglimento, su proposta dell'Assemblea degli Associati, di Commissioni e/o Comitati scientifici o di lavoro per le varie esigenze che si presentino;
- f) deliberazione in merito alla decadenza di associati;
- g) determinazione della quota associativa annuale e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- h) approvazione annuale dell'organigramma dell'Associazione, in termini di numero di risorse umane impiegate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno otto (8) giorni, ogniqualvolta lo ritenga necessario o in

caso di richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri; in tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso di ventiquattro (24) ore.

La convocazione della riunione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento della stessa da parte dell'interessato.

Nella convocazione del Consiglio Direttivo dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in ordine di età anagrafica. Prima dell'inizio della riunione il presidente nomina un segretario deputato a redigere il verbale della riunione stessa.

Delle adunanze sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario

della seduta di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale e i poteri di firma e cioè il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio e quello di firmare in nome dell'Associazione.

Egli vigila affinché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente può delegare i poteri per la firma di singoli atti ad uno dei consiglieri delegati e/o a un Direttore Generale esterno al Consiglio Direttivo.

In casi di comprovata urgenza o pericolo per l'Associazione, il Presidente può assumere, nell'interesse dell'Associazione stessa, tutti i provvedimenti necessari, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, obbligandosi a riferire in merito alle relative circostanze e a richiedere la ratifica del suo operato nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

In caso di comprovata assenza o di comprovato impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni saranno esercitati dal Vice Presidente.

ART. 11 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni ed esercita le stesse qualora delegate dal Presidente.

Nel caso di comprovata assenza o di comprovato impedimento del Vice Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni saranno esercitati, unicamente per gli affari urgenti e indifferibili, dal Tesoriere.

ART. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Tesoriere svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e inoltre:

- cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- custodisce i libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione amministrativa e fiscale dell'Associazione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
- ha il potere di operare sui conti correnti bancari e/o postali

dell'Associazione, con facoltà di firma ad uso disgiunto dal Presidente;

- predisporre l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile, da sottoporre al Consiglio Direttivo e ne assicura la corretta pubblicità ai sensi delle disposizioni di legge una volta che lo stesso sia stato approvato dall'Assemblea degli Associati;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli associati.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Probiviri, in numero massimo di tre (3) componenti, che dura in carica tre (3) anni e al quale sono demandate, secondo modalità da stabilirsi con apposito Regolamento interno, la vigilanza sulla conformità delle attività dell'Associazione alla legge e allo Statuto e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

ART. 14 – REVISORE UNICO - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno o qualora si integrino i presupposti di legge, può nominare un Revisore unico ovvero un Collegio dei Revisori composto da tre (3) membri, con funzioni di controllo contabile e di legittimità.

Il Revisore unico ovvero il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati ed ha il compito di verificare e controllare la conformità dell'operato del Consiglio Direttivo allo Statuto e alle disposizioni di legge nonché verificare e controllare l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Il Revisore unico ovvero il Collegio dei Revisori potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo eventuali raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto dello Statuto e della legge in generale.

Qualora fossero nominati in qualità di Revisore unico ovvero di membri del Collegio dei Revisori persone esterne alla compagine associativa l'Assemblea potrà attribuire agli stessi un apposito compenso per la loro opera professionale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 15 – REQUISITI DI ONORABILITÀ E INDIPENDENZA

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative annuali e da eventuali contributi degli associati;
- da contributi di privati;
- da eventuali contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche erogati per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi di organismi nazionali e internazionali;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative di sensibilizzazione e raccolta fondi verso il pubblico;
- dallo sfruttamento di beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti dall'Associazione anche per effetto di liberalità, donazioni e lasciti;
- dagli avanzi di gestione delle attività istituzionali;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse;
- da ogni altra forma di contributo o donazione da chiunque elargita all'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno durata annuale con decorrenza 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, relativamente all'attività complessivamente svolta, deve

approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo di ogni anno, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto dal Tesoriere e lo sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato, a disposizione di ogni associato, presso la sede dell'Associazione nei dieci (10) giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea degli Associati.

Ciascun associato può ottenere copia del suddetto bilancio a proprie spese.

ART. 18 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fatti salvi i relativi obblighi di legge.

ART. 19 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualsiasi momento con decisione dell'Assemblea degli Associati secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra non associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute e quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in tema di Onlus e successive modifiche e integrazioni.

[Revisione - Allegato 1 alla Assemblea dei Soci del 18 aprile 2017]